

REGOLAMENTO
DELL'ORGANIZZAZIONE CENTRALE
E TERRITORIALE
DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
IN MATERIA DI
PROTEZIONE CIVILE E MAXI EMERGENZE

**(delibera del Comitato Centrale C.R.I. del 29 aprile 2006 n.39
e modifiche approvate con delibera del 18 novembre 2006 n.107)**

Articolo 1

Organizzazione

La Croce Rossa Italiana, in base alla sua normativa vigente, riconosce la centralità delle proprie attività emergenziali e di protezione civile, attraverso l'assunzione del coordinamento centrale di tutti i servizi di pronto intervento dell'Associazione da parte del Presidente Nazionale .

Per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 2, lettera b) dello Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, approvato con D.P.C.M. 06/05/2005 n. 97 e pubblicato sulla G.U. n. 131 del 08/06/2005, la C.R.I. si avvale della propria organizzazione articolata territorialmente, impiegando unicamente il proprio personale volontario e dipendente in regola con le rispettive leggi e regolamenti.

Il supporto per gli interventi di emergenza nazionale e/o interregionale sarà disposto e garantito dall'Unità di Crisi per il tramite del Servizio Interventi in Emergenza (S.I.E.) con la propria organizzazione operativa dei Centri d'Intervento Emergenze (C.I.E.).

Articolo 2

Il Delegato di Protezione Civile

Il Presidente Nazionale, così come i Presidenti dei Comitati territoriali di diverso livello, operano la loro funzione in materia, attraverso il proprio Delegato.

L'attività di Protezione Civile in ambito nazionale, regionale, provinciale e locale è affidata alla responsabilità del rispettivo Delegato di Protezione Civile.

Il Delegato di Protezione civile viene nominato, con proprio atto, dal Consiglio Direttivo dell'Unità competente, su proposta del Presidente, scelto fra quanti, nell'ambito dell'unità territoriale di pertinenza siano in possesso di accertati requisiti d'esperienza operativa e di formazione in materia, con riconosciute capacità organizzative ed operative.

La figura del Delegato di Protezione Civile è disciplinata dal principio generale del rapporto fiduciario tra delegante e delegato ed è revocabile ad insindacabile giudizio dell'organo delegante, quando il rapporto fiduciario venga motivatamente a decadere.

Il provvedimento di nomina dovrà essere trasmesso, entro 30 gg. dall'emanazione all'organo di controllo superiore e al Comitato Centrale - Servizio per gli Interventi di Emergenza.

I compiti assegnati al Delegato di Protezione Civile sono sia operativi che relativi alla fase della pianificazione delle attività necessarie alla gestione degli interventi di Protezione Civile e dell'addestramento del personale sia volontario che dipendente.

Tra i compiti del Delegato di Protezione Civile, vi sono:

- a)** la predisposizione degli atti, anche di natura contabile ed economica, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'Unità C.R.I
- b)** la redazione e la tenuta del Piano C.R.I. di Protezione Civile, documento che dovrà essere trasmesso all'organo superiore e al Comitato Centrale - Servizio per gli Interventi di Emergenza, ad ogni suo aggiornamento.

In caso di urgenza o ove incidano per attribuzioni proprie del Presidente, gli atti di cui sopra vengono sottoposti al Presidente stesso che provvede all'emanazione.

Il Delegato di Protezione Civile partecipa e rappresenta la Croce Rossa Italiana in tutte le commissioni, comitati e strutture operative e di pianificazione istituzionalmente insediate dagli organi competenti, secondo gli ambiti territoriali di propria competenza.

Al Delegato di Protezione Civile, in considerazione della complessità del territorio e delle condizioni di rischio, è data facoltà di avvalersi di collaboratori esperti cui affidare la responsabilità di specifici settori tecnici.

Nelle ex Delegazioni, o là dove il Comitato Provinciale o Locale, abbia una propria articolazione con sedi in più Comuni o nello stesso Comune, può essere nominato un Referente di sede.

Con uguale procedura per la nomina del Delegato di Protezione Civile, ad ogni livello territoriale, per garantire “ogni tempo” la perfetta efficacia ed efficienza della direzione e comando del sistema di Protezione Civile, è data facoltà ai rispettivi Consigli Direttivi, di procedere a nominare, su proposta del Delegato di Protezione Civile, un Delegato di Protezione Civile Vicario.

Articolo 3

Organizzazione Territoriale

Comitato Centrale

Il Presidente Nazionale o suo Delegato, determina i criteri di massima in ordine:

- a)** ai programmi di previsione e prevenzione per le attività di Protezione Civile;
- b)** ai piani predisposti per fronteggiare le emergenze e coordinare gli interventi di soccorso in ambito nazionale;
- c)** all'impiego coordinato di tutte le risorse della C.R.I. in attività di Protezione Civile;
- d)** ai programmi per la formazione ed addestramento del proprio personale volontario e dipendente in materia di Protezione Civile.

Il Presidente Nazionale o suo Delegato assicura la direzione unitaria ed il coordinamento di tutte le strutture centrali, territoriali e di supporto nelle attività di emergenza. Per tale attività si avvale dell'Unità di Crisi.

Comitato Regionale

Il Delegato di Protezione Civile o in sua assenza il Vicario, per le funzioni ad esso assegnate dal precedente art. 2 informata la Commissione Regionale di Protezione Civile di cui al successivo art. 6 provvede:

- a)** alla predisposizione del Piano di Protezione Civile Regionale (P.P.C.R.) realizzato di intesa con i Delegati alla Protezione Civile Provinciale. I piani sono realizzati sui criteri stabiliti dal Comitato Centrale;
- b)** alla verifica della realizzazione dei Piani C.R.I. Provinciali di Protezione Civile da parte dei Comitati Provinciali da armonizzarsi nell'ambito della eventuale pianificazione regionale;
- c)** ai programmi per la formazione ed addestramento del personale volontario e dipendente in materia di Protezione Civile in ambito regionale in armonia con la programmazione nazionale;
- d)** ad assicurare la presenza della C.R.I. in tutte le strutture ed organismi regionali, previsti dalla Legge 225 del 24 febbraio 1992 e successive leggi regionali;
- e)** al coordinamento delle risorse e strutture della C.R.I. in ambito regionale da impiegarsi in attività di Protezione Civile secondo le indicazioni stabilite dal Comitato Centrale. Per tale attività si avvale della S.O.R. (Sala Operativa Regionale);
- f)** a far inserire il P.P.C.R. ed i suoi successivi aggiornamenti nel Piano di Protezione Civile della Regione competente;
- g)** a sottoporre al Consiglio Direttivo Regionale tutti gli atti, anche di natura economica e/o contabile, utili alla migliore gestione delle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza) .

Il Piano C.R.I. Regionale di Protezione Civile dovrà essere trasmesso al Comitato Centrale - Servizio per gli Interventi di Emergenza, ad ogni suo aggiornamento.

In caso di attività di Protezione Civile che interessi in parte o tutta la struttura regionale, il Delegato Regionale alla Protezione Civile dovrà darne tempestiva comunicazione all'Unità di Crisi presso il Comitato Centrale che provvederà eventualmente a supportare l'intervento.

Comitato Provinciale

Il Delegato alla Protezione Civile o in sua assenza il Vicario, per le funzioni ad esso assegnate dal precedente art. 2 - avvalendosi anche della Commissione Provinciale di Protezione Civile, provvede:

a) alla predisposizione del Piano C.R.I. di Protezione Civile Provinciale (P.P.C.P.) Il Piano è realizzato sui criteri stabiliti dal Comitato Centrale;

Delibera del C.C.-C.R.I. n. 39/29-04-06

b) alla verifica della realizzazione dei Piani C.R.I. Locali di Protezione Civile da parte dei Comitati Locali da armonizzarsi nell'ambito della eventuale pianificazione provinciale;

c) ad assicurare la formazione e la preparazione del personale volontario e dipendente operante nell'ambito delle unità C.R.I. insistenti nel territorio della Provincia, in materia di Protezione Civile, in relazione ai programmi stabiliti dal Delegato Regionale di Protezione Civile;

d) ad assicurare la presenza della C.R.I. in tutte le strutture ed organismi provinciali, previsti dalla Legge 225 del 24 febbraio 1992;

e) ad attivare e coordinare gli interventi necessari, al verificarsi dell'emergenza, con la massima tempestività e con ogni possibile capillarità attraverso l'impiego delle energie disponibili nelle proprie strutture provinciali e nei Comitati Locali del territorio di pertinenza. Per tale attività si avvale della S.O.P. (Sala Operativa Provinciale);

f) a far inserire il P.P.C.P. ed i suoi successivi aggiornamenti nel Piano di Protezione Civile della Prefettura e/o Ente Provincia competente;

g) a sottoporre al Consiglio Direttivo Provinciale tutti gli atti, anche di natura economica e/o contabile, utili alla migliore gestione delle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza).

Il Piano C.R.I. di Protezione Civile Provinciale documento come già indicato all'art.2 dovrà essere trasmesso all'organo superiore e al Comitato Centrale - Servizio per gli Interventi di Emergenza, ad ogni suo aggiornamento. In caso di attività di Protezione Civile che interessi in parte o tutta la struttura provinciale, il Delegato Provinciale alla Protezione Civile dovrà darne tempestiva comunicazione al Delegato Regionale che provvederà eventualmente a supportare l'intervento.

Comitato Locale

Il Delegato alla Protezione Civile o in sua assenza il Vicario, per le funzioni ad esso assegnate dal precedente art. 2- avvalendosi anche della Commissione Locale di Protezione Civile, provvede:

a) alla predisposizione del Piano di Protezione Civile Locale (P.P.C.L.) per l'ambito territoriale di competenza. I Piani sono realizzati sui criteri stabiliti dal Comitato Centrale;

b) ad assicurare la formazione e la preparazione del proprio personale volontario e dipendente in materia di Protezione Civile, in relazione ai programmi stabiliti dal delegato Provinciale di Protezione Civile;

- c) ad assicurare la presenza della C.R.I. in tutte le strutture ed organismi comunali, previsti dalla Legge 225 del 24 febbraio 1992;
- d) ad attivare e coordinare gli interventi necessari, al verificarsi dell'emergenza, con la massima tempestività e con ogni possibile capillarità attraverso l'impiego delle energie disponibili nelle Unità direttamente interessate. Per tale attività si può anche avvalere della S.O.L. (Sala Operativa Locale);
- e) a far inserire il P.P.C.L. ed i suoi successivi aggiornamenti nei **Piani d'Emergenza d'ambito** Comunale;
- f) a sottoporre al Consiglio Direttivo Locale tutti gli atti, anche di natura economica e/o contabile, utili alla migliore gestione delle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza).

Il Piano di Protezione Civile Locale dovrà essere Deliberato dal Consiglio Locale C.R.I., su proposta del rispettivo Delegato Locale alla Protezione Civile e trasmesso al Comitato Provinciale territorialmente competente.

In caso di attività di Protezione Civile in cui il Comitato Locale impegni parte o tutta la struttura di Protezione Civile, lo stesso dovrà darne tempestiva comunicazione al Comitato Provinciale competente.

La competenza di giurisdizione territoriale dei Comitati Locali è quella definita nella delibera di loro istituzione e nelle eventuali delibere d'aggiornamento emanate dagli organi competenti.

Articolo 4

Coordinamento Territoriale dell'emergenza

Ferma restando la competenza territoriale prevista dallo Statuto ai Comitati Locali, in caso di emergenza che coinvolga più Comuni della stessa provincia, il coordinamento è attribuito al Delegato Provinciale alla Protezione Civile.

Analogha condizione si attua quando l'emergenza si verifica nel territorio del Comune capoluogo di Provincia.

In caso di emergenza che coinvolga più province della stessa regione il coordinamento è attribuito al Delegato Regionale alla Protezione Civile.

In tutti gli altri casi, il coordinamento è attribuito all'Unità di Crisi Centrale.

Articolo 5

Unità di Crisi Centrale

Si individua nell'Unità di Crisi la struttura per la gestione delle emergenze, nazionali ed internazionali, di Protezione Civile e Difesa Civile nonché dei grandi eventi.

In tali casi, il Presidente Nazionale direttamente e/o tramite il suo Delegato, ne assumerà il coordinamento e la responsabilità delle relative decisioni.

Per quanto sopra i Vertici delle componenti volontarie, forniranno al Presidente Nazionale ogni utile supporto e consulenza necessaria.

L'Unità di Crisi opererà, quale unico referente per l'emergenza, decidendo la strategia operativa dell'intervento di emergenza.

La stessa è composta come di seguito indicato:

- Presidente Nazionale
- Delegato Nazionale per la Protezione Civile
- Direttore Generale

Il Dirigente del Servizio 2° Interventi di Emergenza, per il tramite della Sala Operativa Centrale, curerà la puntuale applicazione delle direttive strategico operative emanate dall'Unità di Crisi.

L'Unità di Crisi per la gestione di competenza si avvarrà:

- Componenti Volontaristiche (un rappresentante permanente per ogni componente nominato dal proprio Vertice)
- Sala Operativa Centrale
- Rappresentante C.R.I. presso l'EMERCOM attivata dal Dipartimento della Protezione Civile
- Funzionario C.R.I. presso la Sala Situazioni attivata dal Dipartimento della Protezione Civile
- Nucleo di Valutazione centrale
- Coordinatore delle operazioni esterne nominato dal Presidente Nazionale o dal suo Delegato per la Protezione Civile
- Segreteria

In analogia può essere costituita l'Unità di Crisi presso i Comitati Regionali, Provinciali e Locali, i quali si avvalgono di figure analoghe per il proprio livello di pertinenza.

Articolo 6

Nuclei di Valutazione

La struttura nazionale si avvale di propri Nuclei di Valutazione composti da $\frac{3}{4}$ elementi precedentemente selezionati ed individuati in ambito nazionale tra il personale dipendente e volontario, per caratteristiche e competenze professionali sanitarie, tecnico logistiche e socio assistenziali e di capacità di valutazione economica.

Tutto il personale dell'area di valutazione deve essere pronto a partire entro 5 ore dal verificarsi dell'evento, per qualsiasi destinazione nazionale od estera e sarà strutturato con apposita turnazione di reperibilità al fine di garantirne la disponibilità "ogni tempo".

Compito dei Nuclei di Valutazione, una volta giunti sul teatro delle operazioni, è quello di fornire tutte le informazioni tecniche utili all'Unità di Crisi per una esatta valutazione dell'evento e per l'immediata pianificazione dell'intervento.

Articolo 7

Commissione Nazionale per la Protezione Civile

La Commissione Nazionale per la Protezione Civile è organo consultivo e propositivo per le attività di Protezione Civile della C.R.I.

La Commissione presieduta dal Presidente Generale e/o dal suo Delegato è composta: dal Direttore Generale, dal Dirigente del S.I.E, che ne cura anche la segreteria, dal Vicario Delegato (se nominato), dal Dirigente del S.A.I, dal Dirigente del Servizio Affari Generali e Sviluppo Associativo, dal Dirigente del S.A.S o loro incaricati, dai Rappresentanti Nazionali di tutte le componenti volontarie, dai Delegati Regionali alla Protezione Civile.

In relazione agli argomenti da trattare il Presidente Nazionale o suo Delegato ha facoltà di far partecipare alle proprie riunioni, rappresentanti di altri servizi della C.R.I. o esperti in materia anche esterni.

La Commissione Nazionale è convocata normalmente una volta all'anno e i suoi verbali sono trasmessi al Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 8

Commissione Regionale per la Protezione Civile

La Commissione Regionale per la Protezione Civile è organo consultivo e di programmazione per le attività di Protezione Civile di competenza dei Comitati Regionali.

La Commissione Regionale presieduta dal Presidente Regionale e/o dal suo Delegato è composta : dal Direttore del Comitato Regionale, dal Vicario Delegato (se nominato), dai Delegati Provinciali alla Protezione Civile della regione e dai Rappresentanti Regionali di tutte le componenti volontarie.

In relazione agli argomenti da trattare il Presidente Regionale o suo Delegato può chiamare a partecipare alle proprie riunioni esperti in materia anche esterni alla C.R.I.

La Commissione Regionale è convocata normalmente una volta all'anno e i suoi verbali sono trasmessi al Consiglio Direttivo Regionale, al Delegato Nazionale per la Protezione Civile e al S.I.E.

Articolo 9

Commissione Provinciale per la Protezione Civile

La Commissione Provinciale per la Protezione Civile è organo consultivo e di programmazione per le attività di Protezione Civile di competenza dei Comitati Provinciali.

La Commissione presieduta dal Presidente Provinciale e/o dal suo Delegato è composta: dal Funzionario amministrativo delegato (se nominato) o in alternativa dal Consigliere delegato d'amministrazione, dal Vicario Delegato (se nominato), dai Referenti di Sede se esistenti (di cui all'art.2 penultimo comma) dai Delegati di Protezione Civile dei Comitati Locali interessanti il territorio provinciale e dai Rappresentanti provinciali di tutte le componenti volontarie.

In relazione agli argomenti da trattare il Presidente Provinciale o suo Delegato può chiamare a partecipare alle proprie riunioni esperti in materia sia interni che esterni all'Associazione.

La Commissione Provinciale è convocata normalmente una volta all'anno e i suoi verbali sono trasmessi al Consiglio Direttivo Provinciale e al Delegato Regionale per la Protezione Civile.

Articolo 10

Commissione Locale per la Protezione Civile

La Commissione Locale per la Protezione Civile è organo consultivo e di programmazione per le attività di Protezione Civile di competenza dei Comitati Locali.

La Commissione presieduta dal Presidente del Comitato o suo Delegato Protezione è composta: dal Funzionario amministrativo delegato (se nominato) o in alternativa dal Consigliere delegato d'amministrazione, dal Vicario Delegato (se nominato), dai Referenti di Sede se esistenti (di cui all'art.2 penultimo comma) e dai Rappresentanti locali di tutte le componenti volontarie.

In relazione agli argomenti da trattare il Presidente del Comitato o suo Delegato può chiamare a partecipare alle proprie riunioni esperti in materia sia interni che esterni all'Ente.

La Commissione Locale è convocata normalmente una volta all'anno e i suoi verbali sono trasmessi al Consiglio Direttivo del Comitato locale e al Delegato Provinciale per la Protezione Civile.

Articolo 11

Sala Operativa Centrale

La Sala Operativa Centrale costituisce l'area, organizzata in funzioni, da cui partono tutte le operazioni di intervento, soccorso e assistenza riferite al tipo di emergenza e/o evento in atto secondo quanto deciso dall'Unità di Crisi.

La stessa si articola in funzioni come sotto specificato:

- sanità
- assistenza alla popolazione
- personale, mezzi e materiali,
- pianificazione
- telecomunicazioni, supporti informatici
- mass media ed informazione
- coordinamento delle strutture operative e attività speciali
- interventi e/o eventi internazionali

Ogni funzione sarà gestita da un responsabile il quale provvederà, durante il periodo di latenza, a tenere aggiornati tutti i dati sensibili relativi al proprio settore di competenza.

Il Responsabile di funzione deve essere scelto nell'ambito delle risorse disponibili, in possesso di accertati requisiti d'esperienza operativa e di formazione in materia, con riconosciute capacità organizzative ed operative.

In attività di emergenza tramite la Sala Operativa Centrale sono coordinati gli interventi di tutte le strutture della C.R.I. per le attività di Protezione Civile.

Analogamente alle strutture Centrali vengono istituiti la Sala Operativa Regionale (S.O.R.), Sala Operativa Provinciale (S.O.P.) e la Sala Operativa Locale (S.O.L.) costituite rispettivamente con propri atti deliberativi dai Consigli Direttivi dei Comitati di pertinenza.

I Comitati Regionali e Provinciali potranno avvalersi, in via ordinaria, anche delle sale operative e recapiti di reperibilità H24 delle strutture civili e militari CRI già esistenti individuate da apposito provvedimento deliberativo del Comitato di competenza.

Articolo 12

Ruolo delle Componenti Volontaristiche

Le Componenti Volontaristiche, quali strutture fondamentali del sistema di Protezione Civile C.R.I., garantiranno ogni utile supporto per lo svolgimento del proprio incarico attraverso i propri Vertici, fornendo il personale necessario per fronteggiare ogni tipo di emergenza, nonché per l'attività formativa, addestrativa e di pianificazione.

Il coordinamento delle attività e dell'impegno del personale volontario, è proprio del Delegato alla Protezione Civile, le competenze disciplinari sono proprie delle singole componenti.

Le componenti a livello locale avranno cura di tenere un elenco di personale impiegabile in emergenza a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale specificando l'eventuale disponibilità alla mobilitazione anche senza l'applicazione dei benefici di legge previsti dal D.P.R. 194/01.

Ogni componente predisporrà, con proprio ordinamento l'elenco previsto al comma precedente individuando le specifiche professionalità e conosciute capacità dei singoli volontari.

I predetti elenchi dovranno essere trasmessi al Delegato Locale di Protezione Civile e saranno parte dei dati sensibili, contenuti nei Piani C.R.I. di Protezione Civile.

Articolo 13

Ruolo del Corpo Militare

Il Corpo Militare della C.R.I. parteciperà a tutte le attività di emergenza coordinato dall'Ispettorato Superiore e dai Presidenti dei Centri di Mobilitazioni istituiti sul territorio nazionale.

Articolo 14

Principi di mobilitazione delle risorse umane al di fuori dei territori di pertinenza

Per principio generale, nelle attività di Protezione Civile, l'impiego di personale dipendente e volontario al di fuori del territorio di pertinenza territoriale per lo svolgimento di operazioni di soccorso relative ad emergenze o a "grandi eventi", avviene nel quadro di aliquote, colonne mobili o ancora di formazioni coordinate dal Delegato di Protezione Civile di livello, in collegamento tra le Sale Operative, sulla base delle disposizioni impartite dagli organi mobilitanti di livello superiore.

Quando però la mobilitazione avviene sulla base di selezione individuale e di cooptazione centrale, di ciò ne deve essere data comunicazione al Delegato di Protezione Civile di riferimento, oltre che ai Vertici di componente o, nel caso dei dipendenti, alla direzione del Comitato d'appartenenza.

Quanto sopra a garanzia dell'attendibilità e conseguente efficacia della reale disponibilità della forza impiegabile in seno al Piano C.R.I. di Protezione civile di livello di pertinenza, da parte del Delegato medesimo.

Nel caso suddetto, gli Ispettorati Nazionali, quando disporranno di personale in modo individuale, provvederanno a darne comunicazione oltre che all'interessato e all'Ispettorato di riferimento, anche al Delegato di Protezione civile di riferimento, per il tramite del medesimo Ispettorato rilasciante la forza.

Articolo 15

Norme Finanziarie

Il Consiglio Direttivo per competenza di livello territoriale delibera, sulla scorta della relazione del Delegato di Protezione Civile, per ogni esercizio finanziario del bilancio di Previsione del Comitato di competenza, di iscrivere in appositi capitoli di spesa, stanziamenti necessari per l'espletamento delle attività di Protezione Civile, ivi compresi acquisti in conto capitale.

Nel bilancio del Comitato Centrale i versamenti di fondi da parte di Enti o di privati, erogati per l'espletamento delle attività di Protezione Civile, con esclusione di quelli derivanti da appello e sottoscrizione in caso di calamità nazionale, raccolti in ambito nazionale, verranno assegnati a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, ai capitoli dei Comitati Regionali, Provinciali e Locali per la ripartizione nei rispettivi capitoli di spesa.

I locali e le attrezzature per l'attività del Delegato di Protezione Civile sono messe a disposizione dai competenti Comitati C.R.I.

Gli uffici e le Sale operative, a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo di pertinenza territoriale, possono anche essere ubicate nelle sedi C.R.I. d'appartenenza del Delegato alla Protezione Civile, senza oneri a carico dell'Unità C.R.I. ospitante, oppure in luoghi terzi, differenti dalla ubicazione della sede di residenza del Consiglio Direttivo territorialmente competente, ma strategici al fine del coordinamento e della direzione delle operazioni in ambito territoriale.

Articolo 16

Norme transitorie e finali

Il Consiglio Direttivo Nazionale provvederà per il tramite del Delegato Nazionale di Protezione Civile a predisporre lo schema dei "Piani C.R.I. di Protezione Civile di livello" e a deliberarlo entro 120 giorni dall'approvazione della presente Delibera.

I Comitati territoriali avranno pari tempo dall'emanazione dello schema dei Piani, per compilarli e adottarli con delibera.

I Piani Locali, Provinciali, Regionali e Nazionali dovranno essere aggiornati annualmente, ed ogni qualvolta se ne verifichi la necessità.

L'Ufficio Soccorsi Speciali attualmente alle dipendenze del Servizio 3° Attività Sanitarie nazionali ed internazionali, transiterà con sede, uomini e mezzi alle dipendenze del Servizio 2° Interventi di Emergenza.

Articolo 17

Abrogazione delle norme incompatibili

La presente Delibera annulla ogni provvedimento in contrasto con la presente disposizione.